

STATUTO

Ente del Terzo Settore (ODV)

ALL. N. 1
all'atto n. 146 serie 3°
registrato a Siracusa
il 1/3/2023

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: "PIANTALA Associazione Italiana Alberi in Città", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale in Viale Teracati n. 51 pal. H nel comune di Siracusa e con durata illimitata.

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui l'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;

f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. E successive modificazioni;

in particolare ha lo scopo di aumentare e migliorare gli spazi verdi pubblici e privati attraverso la piantumazione di alberi, palme e piante di vario genere adatte al clima della zona geografica interessata. L'associazione si propone di effettuare campagna di informazione e di formazione per il mantenimento degli spazi verdi pubblici e privati attraverso esperti del settore green qualificati. Eventi a giornate dedicate, feste, fiere, attività ludiche e promozione sociale presso piazze, vivai, parchi pubblici ed aree geografiche protette.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, come: crowdfunding, merchandising, 5 per mille della dichiarazione dei redditi, - attraverso a terzi la richiesta di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro



opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato, dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, l'eventuale regolamento e di astenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; Inoltre dovrà prendere parte a degli incontri conoscitivi nei quali verrà valutata la sua candidatura.

Il CD delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

Il CD deve, entro 60 giorni dall'ultimo incontro conoscitivo, comunicare l'esito della domanda di ammissione agli interessati.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del seguente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Possono essere nominati soci ad honorem dell'associazione personalità che spiccano per le loro competenze nel settore di riferimento della stessa o che si sono spese per l'associazione in modo eccelso.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate, preventivamente approvate dal CD;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e il Regolamento Interno;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal CD;
- partecipare ai corsi di formazione.

ART. 5 (Perdita della qualifica dell'associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, nel Regolamento interno e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione: può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione del CD con voto

[Handwritten signatures and initials on the right margin, including "AL", "CD", and "R"]



segreto.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al CD, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato dalla data di comunicazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- Consiglio Direttivo;
- Tesoriere;
- Segretario;
- Organo di Controllo;
- Collegio dei Probiviri.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 7 (Assemblea)

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 6 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato può esprimere un voto. In caso di parità dei voti espressi sui singoli punti all'ordine del giorno, la votazione verrà rinviata alla successiva assemblea utile, come primo punto all'ordine del giorno.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, inviata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina i componenti degli organi associativi;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di



responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

La votazione può essere:

- a scrutinio segreto nei casi riguardanti gli associati;
- a scrutinio palese per atti e proposte del CD.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Per revocare il Presidente occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

Rientra nella sfera di competenza del CD tutto ciò che non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione o l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- eleggere il Presidente e le altre cariche previste.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 anni e sono rieleggibili per 3 mandati consecutivi.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il CD è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

I membri del consiglio direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicato, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a qual di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione



e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i componenti dello stesso.

Il Presidente dura in carica quanto il CD e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dai $\frac{3}{4}$ dell'Assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del CD, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo CD, che provvederà alla nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il CD, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi.

Il Presidente coadiuva insieme al tesoriere l'attività contabile e di liquidazione del patrimonio in caso di scioglimento dell'Associazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Tesoriere)

Il Tesoriere esercita la gestione contabile del patrimonio dell'Associazione e la liquidazione dello stesso, insieme al Presidente, in caso di scioglimento su disposizione del CD, al quale dovrà renderne conto.

Il Tesoriere può essere revocato in caso di inadempienze ed irregolarità del suo operato, con votazione della maggioranza del CD.

ART. 11 (il Segretario)

Il Segretario ha il compito di:

- redigere i verbali delle assemblee e dei consigli direttivi;
- annotare le presenze dei soci alle assemblee, ai corsi di formazione e durante le attività associative;
- informare gli associati di tutte le attività inerenti all'associazione;
- tenere ed aggiornare il libro soci.

ART. 12 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico* è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile



e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 (Collegio dei Probiviri)

Restano ferme le competenze del giudice ordinario in ogni altro campo e in particolare in tema di accertamento delle responsabilità civili e penali e di risarcimento del danno.

Art. I Norme di comportamento

I componenti del Collegio devono conformare il loro comportamento a criteri di assoluta riservatezza in relazione a fatti, atti, notizie e documentazione di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del mandato loro conferito.

I componenti del Collegio devono astenersi:

- dall'esprimere verbalmente o in forma scritta giudizi e/o pareri relativamente a fatti e/o circostanze potenzialmente oggetto di azioni disciplinari;
- dal partecipare alla formazione delle deliberazioni del Collegio qualora risultino personalmente parti in causa oppure lo siano affini e/o parenti fino al terzo grado.

Art. II Regole generali di funzionamento

Il Presidente del Collegio dei probiviri provvede alla sua convocazione nei casi e nei termini di cui agli articoli successivi.

Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza di tutti i tre componenti e delibera a maggioranza. Sulla base di accordo unanime dei componenti, le riunioni in presenza possono essere sostituite da comunicazioni e deliberazioni a distanza, tramite posta elettronica o altri sistemi informatici e telematici.

In caso di decadenza di uno dei componenti effettivi si provvederà alla sostituzione con il primo dei supplenti, senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso.

In caso di accertata impossibilità di uno dei componenti effettivi a svolgere l'incarico che si protragga per oltre 15 giorni, intervenuta nelle more di un procedimento, si procederà alla temporanea sostituzione con il primo dei supplenti. La sostituzione non comporterà interruzione dei procedimenti e il supplente rimarrà in carica fino alla conclusione dei singoli procedimenti in corso.

Qualora il procedimento interessi o sia promosso su segnalazione di uno dei componenti del Collegio dei probiviri, lo stesso è temporaneamente sostituito dal primo dei supplenti.

Nei procedimenti dinanzi al Collegio dei probiviri le parti potranno farsi rappresentare e/o assistere da persone di fiducia.

Il Collegio può disporre qualsiasi atto istruttorio, accedere alla documentazione associativa, acquisire pareri, ascoltare testi. Nei giudizi di particolare complessità, può nominare consulenti anche esterni a Piantala, previa verifica della relativa disponibilità di spesa ove si tratti di prestazioni professionali a titolo oneroso.

Il Collegio detta, in relazione agli specifici casi, le regole e i termini delle ulteriori fasi del procedimento, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, anche disponendone l'audizione personale.

MA RSC R LC AN AZ O E LA H



L'avvio dei procedimenti e le decisioni conclusive del Collegio dovranno essere notificati nei 10 (dieci) giorni successivi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, alle parti o agli interessati. Il Presidente dell'Associazione, regolarmente informato dei procedimenti e delle decisioni del Collegio, ove necessario, ne cura l'attuazione.

Entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione di ogni procedimento, il Presidente del Collegio provvede al deposito della relativa documentazione presso l'archivio dell'Associazione. La nota di consegna deve riportare l'elenco degli allegati con sommaria descrizione della loro natura e del loro contenuto.

Art. III Tipi di procedimento

I procedimenti curati dal Collegio dei probiviri sono i seguenti:

1. procedimento disciplinare;
2. conciliazione di controversie interne;
3. interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti;
4. parere vincolante di legittimità sui regolamenti attuativi dello Statuto
5. accertamento dei requisiti degli associati e degli amici e delle cause d'incompatibilità;
6. parere propositivo in merito allo scioglimento di un organo per motivi disciplinari o per gravi irregolarità amministrative;
7. parere consultivo in merito alla sussistenza di cause d'impossibilità o grave difficoltà di funzionamento di organi.

Gli organi associativi e i singoli associati possono inviare istanza di apertura dei procedimenti sopra indicati tramite invio, al protocollo dell'Associazione, di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o tramite forma elettronica certificata.

La data di arrivo al protocollo dell'Associazione costituisce anche la data di inizio del procedimento.

Art. IV Procedimento disciplinare: istruttoria

Nei casi indicati dall'art. 23 dello Statuto, il Collegio dei Probiviri esercita l'azione disciplinare su istanza di organi associativi o di singoli associati.

L'istanza, oltre alla contestazione degli addebiti specifici, deve contenere l'esposizione dei fatti che ne sono causa e l'indicazione di eventuali mezzi di prova.

Il Collegio, qualora gli addebiti non appaiano manifestamente infondati, deve, entro 15 (quindici) giorni, notificare l'avvio del procedimento disciplinare nei modi, nei tempi e ai destinatari di cui all'art. 3, assegnando un congruo termine per la produzione di scritti difensivi e dei mezzi di prova reputati necessari.

La notifica deve accludere copia di ogni contestazione ed elemento preliminare acquisito.

In qualsiasi momento e nelle more della pronuncia, il Collegio può disporre provvedimenti cautelari, tra cui l'interdizione temporanea dalla partecipazione alle riunioni dell'organo o della struttura e dal compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, quando destinatario dell'istruttoria sia un associato che ricopre cariche o incarichi associativi.

L'adozione di provvedimenti cautelari è comunque subordinata alla verifica della sussistenza delle seguenti condizioni:

1. avvenuta acquisizione di elementi probatori gravi e attendibili;
2. necessità di evitare danni, diretti o indiretti, a terzi, all'Associazione o a singoli iscritti

Art. V Procedimento disciplinare: decisione

Il Collegio, esaurita la fase istruttoria, si pronuncia definitivamente entro 60 giorni dalla data d'invio della notifica di avvio del procedimento, con decisione motivata che preveda il proscioglimento dagli addebiti, ovvero, in caso di accertata fondatezza degli stessi, una delle seguenti sanzioni, in funzione della gravità delle inadempienze:

- censura;
- sospensione dallo status di associato fino a un massimo di 12 mesi;
- proposta di radiazione all'Assemblea generale.

La proposta di radiazione può accompagnarsi al provvedimento di sospensione.

Handwritten signature and notes on the right margin, including the date "10/09/2019" and the name "F. M. P.".

Provincia di
Cuneo

Non dà luogo a provvedimento disciplinare, ma a un richiamo all'osservanza delle regole, l'accertamento di mancata o erronea applicazione di direttive, ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- la violazione non ha causato danni a singoli membri o a terzi, oppure il responsabile si è impegnato a porvi rimedio con piena soddisfazione degli interessati;
- la violazione è avvenuta per la prima volta e in circostanze tali da comprovare la buona fede del responsabile;
- questi non risulta destinatario di provvedimenti disciplinari né responsabile di altre violazioni delle norme associative nel precedente quinquennio.

L'accertamento viene comunque annotato nel fascicolo dell'associato e potrà costituire elemento di valutazione in caso di nuovi procedimenti a suo carico nel quinquennio successivo.

La decisione viene comunicata nei modi e nei termini di cui all'art. III - Tipi di Procedimento.

Art. VI Conciliazione di controversie interne

Le controversie insorte tra organi, tra associati, o tra i primi e i secondi possono essere formalmente sottoposte dagli interessati al Collegio dei Probiviri.

La richiesta deve contenere l'esposizione ampia dei fatti oggetto della controversia e deve essere inviata tanto al Collegio, quanto alle parti interessate.

Il Collegio dei Probiviri, espletata ogni necessaria istruttoria, garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, pronuncia la propria decisione applicando le norme contenute nello Statuto e nei regolamenti dell'Associazione entro 60 giorni dalla data di inizio del procedimento.

È fatto salvo, in difetto di esprese statuizioni, il ricorso ai principi generali di equità.

Art. VII - Interpretazione dello Statuto

Il Collegio dei Probiviri esprime, su istanza di parte o d'ufficio, parere vincolante di legittimità sui regolamenti e sulle direttive attuativi dello Statuto. Il parere può essere preventivo o successivo.

Qualora il Collegio accerti la contraddittorietà o la non conformità allo Statuto di direttive CEN o di norme regolamentari, lo comunica tempestivamente al Presidente e al Comitato esecutivo nazionale, che sono tenuti a revocare e modificare le relative proposte, o ad annullare o sostituire via d'urgenza le norme eventualmente già approvate.

Qualora sorgano dubbi o controversie sull'interpretazione di norme dello Statuto e/o di regolamenti e direttive adottati ai sensi dello stesso, gli organi o gli associati ne richiedono al Collegio dei probiviri l'interpretazione. La data di ricevimento dell'istanza costituisce anche la data di inizio del procedimento.

Il Collegio, espletata ogni necessaria istruttoria, e garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, si pronuncia entro 30 giorni dalla data di inizio del procedimento.

L'interpretazione dovrà comunque essere fornita alla luce delle norme di legge e dei principi generali dell'ordinamento.

Art. VIII - Requisiti degli associati e cause di incompatibilità

Per autonoma iniziativa o su istanza di singoli associati o di organi e strutture dell'Associazione, il Collegio dei probiviri accerta il possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti attuativi da parte degli associati e degli amici e le eventuali cause di incompatibilità dei medesimi.

L'accertamento di incompatibilità è normalmente successivo all'iscrizione o all'adesione ed è volto a risolvere casi di ammissione viziata da cause d'incompatibilità precedentemente non rilevate, oppure casi di incompatibilità sopravvenuta. Può inoltre essere richiesto da coloro (soci o amici), i quali intendano contestare il rigetto della propria domanda d'iscrizione o di adesione da parte di una Sezione regionale.

Il Collegio notifica la sussistenza dell'accertamento nei modi e ai destinatari di cui all'art. III - Tipi di procedimento.

Il Collegio, espletata ogni necessaria istruttoria e garantendo comunque il contraddittorio tra le parti, si pronuncia entro 30 giorni dalla data di inizio del procedimento, emettendo una decisione motivata.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including a large signature at the top and vertical text: "Art. VIII - Requisiti degli associati e cause di incompatibilità".



Con le medesime modalità ed entro il medesimo termine accerta il possesso dei requisiti e le eventuali cause di incompatibilità di coloro che ricoprono cariche o incarichi associativi.

Art. IX - Scioglimento anticipato di un organo

Il Collegio dei Probiviri può avviare un procedimento finalizzato a proporre all'Assemblea generale lo scioglimento di un organo dell'Associazione:

- per motivi disciplinari, qualora, durante lo svolgimento di un procedimento disciplinare a carico di singoli componenti, l'istruttoria abbia fatto emergere la sussistenza di fatti gravi e attendibili che denotino la responsabilità della maggioranza o della totalità dei componenti dell'organo e siano tali da inficiare l'azione dell'organo stesso;
- per gravi irregolarità amministrative.

Su istanza di singoli organi o associati, lo stesso tipo di procedimento è avviato dal Collegio per la pronuncia di parere vincolante circa la proposta all'Assemblea di scioglimento di un organo per impossibilità o grave difficoltà di funzionamento. A titolo di esempio, possono essere considerate causa d'impossibilità o grave difficoltà di funzionamento l'estrema e irrimediabile litigiosità dei componenti, oppure la decadenza di componenti non reintegrabili con i primi dei non eletti. In questo ultimo caso il Collegio tiene in considerazione anche la prossimità della data prevista per il rinnovo di tutte le cariche associative alla scadenza naturale del triennio.

Il Collegio notifica a tutti i componenti dell'organo, al Presidente nazionale e a tutti gli organi e le strutture dell'Associazione l'avvio del procedimento che si svolgerà secondo le modalità di cui all'art. III – Tipi di procedimento.

Il Collegio deve pronunciarsi definitivamente entro 30 giorni dalla data della notifica del procedimento, emettendo una decisione motivata che preveda la non sussistenza delle cause di scioglimento, ovvero, in caso di accertata fondatezza delle stesse, la proposta di scioglimento dell'organo all'Assemblea generale.

Nei 30 giorni successivi al ricevimento della notifica, il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea generale, per una data compresa tra il sessantesimo e il settantacinquesimo giorno dal ricevimento stesso.

ART. 14 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento



[Handwritten signatures and notes in the right margin]



della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 17 (Bilancio di esercizio)

Il Tesoriere deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal CD e viene approvato dalla Assemblea entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Per le ASSOCIAZIONI DI MAGGIORE DIMENSIONE

ART. 18 (Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui

L'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui

L'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

ART. 19 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro degli associati, tenuto a cura del CD;
- Registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del CD;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del CD, tenuto a cura dello stesso organo;

gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al CD.

ART. 20 (Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta scelgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per i fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.



Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal CD: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2021 n. 117.

La qualità del volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 21 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

ART. 22 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.



ART. 23 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

[Handwritten signature]
02.02.2024

[Handwritten signatures: Giulio Jorgi, Luca Cor, Adriano Nino, Linares ditte, SV/Ady, Francesco, Emanuele, Roberto, Dina Clara, Kuno Puppe]

[Handwritten signature]
02.02.2024

